



TRIBUNALE CIVILE VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE

RG: 2338/2022

Il Giudice, dott.ssa Flaminia D'Angelo,
letta l'istanza che precede volta a chiedere la revoca del curatore speciale nominato dal Tribunale,
osservato che parte attrice ritiene applicabile l'art. 13 dello Statuto dell'associazione, osservato come il provvedimento di nomina del curatore speciale non ha natura di atto diretto ad attribuire o negare un bene della vita ma semplicemente ad assicurare la rappresentanza processuale ad un soggetto incapace o al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi;
ritenuto, quindi, che abbia natura meramente strumentale ai fini del singolo processo nell'ambito del quale esaurisce la sua funzione;
osservato che, attualmente, in seno ai numerosi giudizi pendenti presso il Tribunale di Varese, si discorre proprio del soggetto che abbia la Presidenza della FEDERAZIONE essendo intervenute plurime nomine di diversi soggetti;
considerato che le valutazioni circa la validità di tali nomine così come dell'art. 13 dello Statuto appartiene al merito delle cause mentre l'intervenuta nomina del curatore è volta semplicemente a sanare un presupposto processuale attinente alla capacità processuale di parte attrice;
considerato, infatti, che, nel giudizio per cui è causa, la Presidente che ha rilasciato la procura del presente giudizio è stata sospesa giudizialmente;
confermato, quindi, che vi sia una situazione di conflitto di interesse tra il rappresentato ed il rappresentante e che, pertanto, non vi sono i presupposti per la richiesta revoca;

PQM



Rigetta l'istanza formulata.

Si comunichi.

Varese, 05.12.2023

Il Giudice

Flaminia D'Angelo

